

Tassa sui rifiuti – TARI – Utenza non domestica Anno _____

Nuova iscrizione

Variazione

superficie

altro _____

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____

Via _____ N _____

Codice fiscale _____ in qualità di _____

della ditta _____

esercente l'attività di _____ codice ATECO _____

con sede legale in _____

Codice Fiscale _____

Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

Dichiara di:

OCCUPARE

VARIARE

dal _____ i locali sottoindicati

Via _____ n _____

Proprietario _____

residente in _____

Subentro a _____

(da compilare in caso di nuova iscrizione)

Titolo dell'occupazione

Natura dell'occupazione

Destinazione d'uso

- Proprietà
- Usufrutto
- Locatario
- Altro diritto reale

- Per singolo
- Per nucleo familiare
- Attività commerciale
- Altra tipologia

- Uso Abitativo
- Imm.le a disposizione
- Uso commerciale
- Box
- Altri usi

DESCRIZIONE LOCALI - SUPERFICIE – RIFERIMENTI CATASTALI

LOCALI	MQ	RIFERIMENTI CATASTALI			
		FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	CATEGORIA
Locali adibiti a uffici, mense, servizi, ripostigli, sale riunioni, spogliatoi e simili					
Locali adibiti a magazzini, depositi e simili					
Locali adibiti esclusivamente ad attività industriali					
Locali vendita.....					
Aree scoperte operative.....					
Locali dove si formano esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani					
Locali dove si formano sia rifiuti assimilati che rifiuti non assimilati					
Locali utilizzati per attività agricola (stalle e fienili)					
TOTALE					

Attività esercitata nei suddetti locali _____

Dichiara inoltre:

che trattasi di locali non soggetti al tributo in quanto _____

che trattasi di locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni (come risultante da licenza o autorizzazione)

EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL CONTRIBUENTE

Il sottoscritto autorizza il comune di Castel d'Aiano al trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196.

Data _____

Firma

Nei casi in cui la sottoscrizione della dichiarazione non avvenga in presenza del dipendente comunale addetto al ritiro allegare fotocopia, non autenticata, di un valido documento d'identità.

AVVERTENZE

Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione del tributo rimangano invariati.

Se devono essere denunciati locali ubicati in indirizzi diversi, compilare più modelli

Occorre indicare solo la parte dei locali di altezza superiore a m. 1,5; la superficie da indicare e' quella calpestabile; la misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato; si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori; il vano scala deve essere calcolato in base alla superficie della sua apertura moltiplicata per il numero dei piani; se l'attività è svolta all'interno dell'abitazione di residenza è indicare la superficie a tal fine utilizzata, qualora sia distinguibile da quella destinata all'uso domestico;

Occorre altresì indicare tutte le aree scoperte operative.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I moduli vanno compilati in tutte le loro parti e potranno essere consegnati direttamente all'Ufficio Tributi o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC . La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. Nei casi in cui la sottoscrizione della dichiarazione non avvenga in presenza del dipendente comunale addetto al ritiro allegare fotocopia, non autenticata, di un valido documento d'identità.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione/detenzione/ possesso dei locali o variazione

Sul sito www.comune.casteldaiano.bo.it nella pagina dedicata ai tributi sono disponibili copia del regolamento, delle tariffe e della modulistica .

Estratto del regolamento per l'applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI) (Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21/7/2014)

Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

- a)centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- b)unità immobiliari prive di utenza elettrica attiva;
- c)Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
- d)le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (a esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- e)superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
- f)fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione (es. provvedimento di inagibilità)
- g)aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; per i distributori di carburante rimangono soggetti a tariffa oltre ai locali, l'area della proiezione al suolo delle pensiline;
- i) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni destinate allo svolgimento delle funzioni religiose o all'insegnamento della religione;
- l) Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi edirettamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione

Art. 12 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto dei locali e aree scoperte o porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta (esclusi i locali adibiti a uffici, mense, spogliatoi e servizi) le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

OFFICINE MECCANICHE

(macchine utensili, tornitori, saldatori ecc..)	50%
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	60%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE TINTORIE	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	20%
MARMISTI	60%
IDRAULICI	50%
VETERINARI	50%
ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E SIMILI	5%

3. L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 20 ed a fornire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 13 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.

La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

2. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tassa dell'attività ed il doppio del coefficiente massimo di produzione annuo, coefficiente Kd previsto dal D.P.R. 158/1999.

3. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

Art. 15 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tassa è ridotta:

- del 30% nelle seguenti ipotesi:

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni;

.....2. Per le utenze non domestiche la tassa, a consuntivo, è ridotta in rapporto ai giorni di chiusura dell'attività purchè gli stessi siano superiori a 60 giorni nell'arco dell'anno. Tale riduzione compete a richiesta dell'interessato che dovrà comunicare preventivamente all'ufficio Polizia Municipale del comune i giorni di chiusura; comunicazione che dovrà essere affissa anche all'entrata del locale.

3. Le riduzioni tariffarie previste alle lettere a, c, sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione se la richiesta è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, in tal caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.....

Comune di Castel d'Aiano - P.zza Nanni Levera n. 12 - 40034 Castel d'Aiano
Orario di apertura al pubblico: Martedì – Venerdì e Sabato dalle 9.00 alle 13.00

Tel. 0516735735 - Fax 051914818

e.mail tributi@comune.casteldaiano.bo.it

Pec comune.casteldaiano@cert.provincia.bo.it

Sito web www.comune.casteldaiano.bo.it